

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009) .....	91
ALLEGATO 2 (Documentazione presentata dalla rappresentante del Governo) .....	104
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	63
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica) .....	110
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	66
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	67
ALLEGATO 4 (Relazione tecnica) .....	118
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	67
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) .....	122
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	86
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
AVVERTENZA .....	90

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo approvato dal Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, dal competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e positivamente verificata dalla stessa Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nonché una nota predisposta dalla stessa Ragioneria generale dello Stato sul testo all'esame dell'Assemblea (*vedi allegato 2*), contenente elementi di informazione in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 29 marzo scorso e la richiesta di predisposizione di una nuova relazione tecnica riferita all'intero articolato del testo all'esame dell'Assemblea.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.****C. 3558-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, la cui richiesta è stata deliberata nella seduta dello scorso 14 marzo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la citata relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.****C. 2962.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della giustizia in data 17 febbraio 2017 e positivamente verificata

dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*). Anche alla luce di tale documentazione, evidenzia in particolare la necessità, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, di precisare che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2962, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni;

preso atto della relazione tecnica del 17 febbraio 2017 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.**

**Nuovo testo C. 3831 e abb.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame, come modificato durante l'esame in sede referente dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), reca disposizioni relative all'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo e che la proposta di legge, di iniziativa popolare, non è corredata di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che la Giornata nazionale degli italiani nel mondo – non considerata solennità civile – in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alla promozione di cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e divulgare le attività svolte dai cittadini italiani all'estero in contesti internazionali, osserva che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Ciò rilevato, non ha osservazioni da formulare

per i profili di quantificazione, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alla promozione esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, anche alla luce della clausola di non onerosità di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire una conferma dal Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.**

**Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame è corredata di relazione tecnica. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente la VII Commissione (Cultura), nella seduta del 29 marzo 2017, ha apportato al testo del disegno di legge, adottato come testo base, modifiche non corredate di relazioni tecniche. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4 e 6, in materia di finalità e finanziamento dei Comitati nazionali, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che gli oneri indicati dalla norma sono configurati quali limiti di spesa. Evidenzia peraltro che tali limiti sono fissati sulla base di esigenze di cui la relazione tecnica dà conto con dati di sintesi, senza individuare le determinanti delle singole voci di spesa,

cui dovranno far fronte i Comitati per l'assolvimento dei propri compiti, e la relativa modulazione della stessa su base annua. Riterrebbe quindi utile acquisire elementi più puntuali di determinazione delle predette componenti di spesa in relazione alla presumibile composizione dei Comitati – non definita in modo puntuale dalle disposizioni – e ai compiti ad essi rimessi. Infine, in merito al coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), di soggetti pubblici che apportino contributi e risorse, non formula osservazioni nel presupposto che esso riguardi attività di carattere eventuale, che i soggetti in questione potranno svolgere nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 2, comma 1, autorizza la spesa complessiva di 3,45 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2021 per l'attribuzione di contributi ai tre Comitati nazionali che verranno istituiti per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri. Lo stesso comma specifica poi che a ciascuno dei tre Comitati è attribuito un contributo complessivo di 1,15 milioni di euro. Osserva che l'articolo 2, comma 2, reca la suddivisione della spesa tra le annualità interessate, autorizzando la concessione di contributi pari a 0,45 milioni di euro per l'anno 2018 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mentre il successivo comma 3 demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la determinazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi a ciascun Comitato. Rileva, infine, che il successivo articolo 6 provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Al riguardo, rileva che per la celebrazione degli anniversari di cui al presente provvedimento è autorizzata la concessione di contributi pari a 0,45 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2019, 2020 e 2021, con attribuzione di un contributo complessivo di 1,15 milioni di euro a ciascuno dei tre Comitati nazionali che saranno istituiti per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri e che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. In proposito segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, reca stanziamenti per 9,55 milioni di euro per l'anno 2017, 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e 10,075 milioni di euro per l'anno 2019, che sono stati ridotti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017. Ciò posto, reputa necessario che il Governo confermi che l'ulteriore riduzione, prevista dal presente provvedimento, dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Circa l'articolo 5, concernente le modalità attuative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di costituire la Cabina di regia senza oneri derivanti da eventuali rimborsi o dalle spese di funzionamento dell'organismo.

In merito all'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale, pur considerando preliminarmente che, in occasione dell'esame di recenti provvedimenti, alla dichiarazione di « monumento nazionale » non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbe acquisita una conferma che la possibilità, prevista in via generale, di attribuire tale qualificazione a beni og-

getto di dichiarazione di interesse culturale non sia suscettibile di determinare implicazioni per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'istituzione della Cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Precisa, inoltre, che la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Assicura, infine, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4314 Governo, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione della Cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di

interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

**C. 1013.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2017.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, rammenta che sul provvedimento in esame la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la citata relazione tecnica risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, attesa la necessità di verificare ulteriormente taluni elementi

forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*), richiesta nella seduta del 28 marzo scorso, precisando che la stessa risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto in particolare delle criticità finanziarie connesse alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), concernenti l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**Nuovo testo C. 1041.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 22 marzo 2017, fa presente che gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego.

Ritiene, inoltre, necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritiene, infine, necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041, recante Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego;

appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Sopprimere l'articolo 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3;*

*All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ai rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a quelli ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Testo unificato C. 302 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, che oggetto di esame è il testo unificato elaborato in sede referente dalla XIII Commissione (Agricoltura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 8 e 14, concernenti le autorità di settore, pianificazione e finanziamento dell'agricoltura biologica, rileva che le disposizioni in esame definiscono il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici finanziato a valere sul Fondo, di nuova istituzione, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Rileva che queste entrate, attualmente, confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione per effetto delle abrogazioni disposte dall'articolo 14 del provvedimento in esame. In proposito, considera necessario chiarire se la soppressione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità – contestuale all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica – possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla promozione da parte dello Stato della ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, prevista dall'articolo 7, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che, nell'ambito di tale promozione, sono previsti, fra l'altro, meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, incentivando l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio e interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. In particolare, andrebbe chiarito se la destinazione al CNR per specifiche ricerche di una quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia suscettibile di incidere su altre finalità per le quali opera il Fondo medesimo.

Infine, con riferimento all'articolo 8, relativo alla promozione della formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla sostenibilità per i soggetti pubblici interessati delle misure previste, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, con riferimento all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, rappresenta l'opportunità di precisare, in maniera conforme alla prassi corrente, che la partecipazione al predetto Tavolo tecnico non comporta la « corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o

altri emolumenti comunque denominati » in favore dei suoi componenti. Con riferimento all'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di cui all'articolo 6, comma 4, fa presente che esso è alimentato con le entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, a legislazione vigente, sono invece destinate al finanziamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione ad opera del presente provvedimento. Ciò posto, evidenzia che, in relazione al predetto contributo, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2017 sul capitolo n. 3583 dello stato di previsione dell'entrata risultano iscritti 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Rileva, infine, che nel testo in esame non risulta specificato lo stato di previsione nel quale dovrà essere iscritto il Fondo di nuova istituzione.

Con riguardo agli articoli da 9 a 12, recanti disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, rileva che le disposizioni in esame hanno prevalentemente carattere ordinamentale e non sembrano determinare effetti diretti per la finanza pubblica. In ordine ai compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari nonché al competente Ministero, ritiene che andrebbe confermato che gli stessi possano essere effettuati con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai contributi economici che possono essere imposti dalle organizzazioni interprofessionali, ritiene che andrebbe precisato se da tali disposizioni possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito per il regime di deducibilità dei contributi stessi.

Rileva infine l'opportunità che, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea per la discussione sulle linee generali a far data dalla prossima settimana, la Commissione sia posta nelle condizioni di pervenire alla deliberazione

del parere di propria competenza in tempo utile a consentire l'avvio dell'esame in Aula.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 5*), avverte che sul provvedimento in esame è peraltro stata predisposta dalla competente amministrazione una relazione tecnica, che risulta tuttavia ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle opportune verifiche sui profili di carattere finanziario. In riferimento alle valutazioni da ultimo svolte dalla relatrice, auspica di poter essere comunque in grado di fornire alla Commissione nel più breve tempo possibile tutti gli elementi di informazione indispensabili ai fini del prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento, già calendarizzato per la discussione in Assemblea.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze di Polizia, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica riporta dati, riferiti agli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, raccolti in apposite tabelle ed esposti come risultati finali delle stime svolte e che tali dati sono quindi riepilogati, sempre in forma sintetica, in un prospetto finale, rinviando sul punto alle considerazioni di cui alla parte conclusiva della presente esame illustrazione.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, ed interviene a completamento della riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia – conseguente alla loro riduzione da cinque a quattro mediante l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato – disposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016.

In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell'ambito della cui dotazione, pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e a 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018, vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura – appunto – l'attuazione delle previsioni della legge delega, nonché della legge n. 244 del 2012 sulla riforma dello strumento militare sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Osserva che la citata legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (*bonus* 80 euro) previsto dalla legge di stabilità per il 2016 in favore del personale non dirigente ap-

partenente al medesimo comparto. Rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, al quale la legge di bilancio per il 2017 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la dotazione di quest'ultimo sia destinata, tra l'altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli.

Segnala che, come già evidenziato, il provvedimento in esame utilizza una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all'esame delle Camere, lo schema di decreto legislativo in materia di Forze armate (A.G. 396) e quello in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394). Fa presente che al complesso delle summenzionate misure, che caratterizzano, con modalità diverse, i vari Corpi di Polizia interessati dal provvedimento di riordino, nonché alle altre misure previste dal provvedimento in esame, riferite a singoli Corpi o a specifici istituti, sono associati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oneri complessivamente pari a 472.504.405 euro per il 2017, a 636.974.172 euro per il 2018, a 623.006.300 euro per il 2019, a 610.542.118 euro per il 2020, a 611.315.107 euro per il 2021, a 607.362.855 euro per il 2022, a 608.128.792 euro per il 2023, a 611.630.569 euro per il 2024, a 615.496.631 euro per il 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli oneri indiretti che – ai sensi dell'articolo 48, comma 2, e secondo le stime della relazione tecnica – ammontano a 25,2 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica, che li pone a raffronto con le disponibilità finanziarie utilizzabili a copertura dei medesimi.

In proposito evidenzia che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la dimensione dei suddetti oneri è stata determinata applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e criteri di avanzamento e promozione al grado superiore. Come evidenziato in premessa, la relazione tecnica contiene una serie di tabelle che espongono i risultati

finali dei procedimenti di stima svolti riferiti a ciascun istituto. Non sono invece sempre esplicitati, in modo sistematico ed uniforme con riguardo ai diversi Corpi di polizia, le informazioni, di tipo statistico-amministrativo, ed i parametri sulla base dei quali tali oneri sono stati stimati. Non risultano inoltre sempre esposti i diversi passaggi dell'*iter* logico seguito nel procedimento di quantificazione. Pertanto, prende atto del complesso degli oneri indicati, evidenziando che la struttura e le caratteristiche della relazione tecnica non consentono una compiuta verifica delle stime in essa riportate.

Con specifico riferimento alle disposizioni sulla Guardia di finanza, evidenzia, in particolare, che le tabelle riportate dalla relazione tecnica espongono il totale degli oneri con riguardo a diverse categorie di personale, ma non indicano le componenti di spesa, riferibili alle specifiche innovazioni legislative introdotte. Inoltre, a differenza di quanto previsto per gli altri Corpi, è riportato l'onere a regime, ma non i prospetti che diano conto dell'evoluzione degli oneri medesimi nel decennio considerato. Riterrebbe pertanto utile disporre di tali elementi ad integrazione dei dati forniti.

Osserva altresì che la relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi complessiva degli oneri, aggregando i dati esposti, sempre in forma tabellare, con riferimento alle varie partizioni del provvedimento. Peraltro la veste grafica di tale quadro riassuntivo, presentato in formato non elaborabile e di non agevole leggibilità, rende questo strumento non pienamente fruibile ai fini del procedimento di verifica delle quantificazioni. Ritiene quindi utile disporre di una versione del prospetto in formato elaborabile o comunque di più agevole interpretazione.

Tanto premesso, evidenzia altresì i seguenti aspetti:

il provvedimento reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche con conseguente accelerazioni dei passaggi di carriera e l'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di alcune promozioni.

Ritiene che andrebbe chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella relazione tecnica. In proposito, giudica opportuno acquisire la valutazione del Governo;

andrebbe chiarito se siano configurabili maggiori oneri in termini pensionistici e di trattamento di fine servizio e se tali eventuali oneri siano stati considerati dalla relazione tecnica. In particolare, sarebbe utile chiarire se lo specifico regime vigente per il personale appartenente ai Corpi di polizia possa determinare, a parità di anni di servizio, esborsi maggiori, in termini di prestazioni pensionistiche e di trattamento di fine servizio, in funzione del più alto grado in ruolo conseguibile al raggiungimento dell'età di congedo. I predetti elementi non sembrano infatti emergere in modo specifico dalla relazione tecnica;

occorrerebbe altresì acquisire una conferma che la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli di base sia tale da non determinare criticità sul piano operativo ed amministrativo, suscettibili di tradursi in effetti di carattere finanziario;

per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (cosiddetto *bonus* 80 euro) previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l'ultimo trimestre del 2017.

Inoltre, riterrebbe opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli «oneri indiretti», di cui all'articolo 48, comma 2, esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento.

Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell'ordinamento del personale in questione, ritiene che an-

drebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego.

Infine, rileva l'opportunità di chiarimenti in merito a taluni elementi riportati dalla relazione tecnica. In primo luogo, osserva che la relazione tecnica, nell'individuare il complesso delle risorse disponibili per l'intero comparto sicurezza-difesa, indica come «risorse indistinte», utilizzabili ai predetti fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame di cui all'articolo 48, i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 nonché quelli di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Per quanto riguarda i risparmi di cui alla citata legge n. 244 del 2012, osserva che si tratta di risorse utilizzate dallo schema di decreto legislativo (AG 396) relativo alle Forze armate, anch'esso all'esame delle Camere. Per quanto attiene invece ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 – non espressamente utilizzati a copertura del provvedimento in esame – considera utile acquisire indicazioni circa il concorso effettivo di tali risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato articolo 19 nella misura del 50 per cento dell'importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell'intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. Rileva che la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nell'elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione giudica opportuno acquisire un chiarimento.

Più in generale, evidenzia l'opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli

oneri specificamente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi AG. 394 (Vigili del fuoco) e AG. 396 (Forze armate). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che – come rilevato in relazione allo schema n. 394 – per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso.

Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 45, comma 26, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, reputa preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli

oneri indicati all'articolo 48, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come « valutati in » anziché come « pari a », ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l'opportunità di distinguere, al medesimo articolo 48, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti.

Tanto premesso, rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016. Difatti, da un lato essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, peraltro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso. Dall'altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti giudica pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva che l'articolo 48 prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a

607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.469.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Segnala che il successivo comma 2 stabilisce che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro

208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Osserva che il comma 3, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi « strettamente correlata » a quella concernente lo schema di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (AG. 396), entrambi attualmente all'esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l'indicazione, in una apposita tabella riepilogativa, delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto.

Tanto premesso, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dallo schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.469.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno

2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Ciò posto, segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità.

In primo luogo, quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e – quanto a 63.485.000 euro per il solo anno 2017 – mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 48, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente provvedimento). Al riguardo, ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all'anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato – in misura non superiore al 50 per cento – all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Sul punto, considera opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche alla luce del fatto che l'importo evidenziato nella citata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l'anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Ritiene, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa.

In secondo luogo, quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 48, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata. Al riguardo, fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 – di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 – e a 748,27

milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale « assorbimento delle risorse » per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo proposito, segnala che la locuzione « assorbimento delle risorse » sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1° ottobre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Reputa, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze armate (A.G. 395), attualmente all'esame delle Camere. Dal punto di vista formale, segnala infine che il richiamo « alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 », non tiene conto della ripartizione delle risorse nel frattempo operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. Alla luce di ciò, ravvisa pertanto l'opportunità di riformulare la copertura di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d), del presente schema di decreto, nel senso di imputare la stessa a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dianzi richiamata, così come ripartita ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In terzo luogo, quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 48, comma 1, let-

tera d), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, preso atto che – come evidenziato nella relazione tecnica – gli oneri oggetto di copertura sono riconducibili all'ambito delle finalità di spesa sopra menzionate.

Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, fa presente che ad essa si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da un punto di vista formale, reputa infine opportuno precisare all'articolo 48, comma 2, che gli oneri indiretti ammontano a 25,2 milioni di euro « a decorrere dal 2018 », posto che l'attuale formulazione del testo non reca al riguardo alcuna indicazione di carattere temporale. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.**

**Atto n. 396.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze armate. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 12, recanti revisione dei ruoli del personale delle Forze armate, evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze armate, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015. In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell'ambito della cui dotazione, pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal 2018, vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura – appunto – l'attuazione delle previsioni della legge delega sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta, in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (*bonus* 80 euro) previsto dalla legge di stabilità 2016 in favore del personale non dirigente appartenente al medesimo comparto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio

2017, al quale la legge di bilancio demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la sua dotazione sia destinata, tra l'altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame utilizza, tra l'altro, una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all'esame delle Camere: lo schema di decreto legislativo sulle Forze di polizia (A.G. 395) e quello sul Corpo dei vigili del fuoco (A.G. 394). Al complesso delle summenzionate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame, sono associati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, oneri complessivamente pari a euro 194.703.132 per il 2017, a euro 365.280.752 per il 2018, a euro 374.820.813 per il 2019, a euro 390.853.654 per il 2020, a euro 388.384.874 per il 2021, a euro 394.993.597 per il 2022, a euro 396.924.385 per il 2023, a euro 395.097.083 per il 2024, a euro 391.509.499 per il 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli « oneri indiretti » che – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – ammontano a 15,3 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica. In proposito evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione al grado superiore. La relazione tecnica indica in modo per lo più puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'*iter* logico seguito dalla stessa relazione tecnica. Tanto premesso, evidenzia peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione:

viene prevista (articolo 1, comma 1, lettera *d*) la possibilità di incrementare i

volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di straordinarie esigenze funzionali, senza precisare le relative fonti di finanziamento; pur prendendo atto della valenza sostanzialmente programmatica delle disposizioni in esame, osserva che le stesse prefigurano un onere potenziale, senza definire le relative modalità di copertura. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo;

la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera (articolo 1, comma 1, lettera *f*) appare suscettibile di determinare un'accelerazione di tale progressione e un presumibile aumento nel ricorso a tale istituto, rispetto a quanto previsto a normativa vigente. Andrebbero pertanto valutati i relativi effetti finanziari che non appaiono esplicitati dalla relazione tecnica. Inoltre, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di un eventuale maggiore ricorso all'istituto del congedo straordinario, con conseguenti possibili riflessi, benché di carattere indiretto, sulla funzionalità delle strutture interessate;

l'estensione a maggiori e tenenti colonnelli dell'applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio e degli scatti demografici [articolo 10, comma 1, lettera *f*) e *g*)] nonché degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo [articolo 10, comma 1, lettera *h*) e *i*)], attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali, appaiono in linea teorica suscettibili di determinare effetti finanziari. Ritiene che andrebbero quindi forniti ulteriori elementi atti a confermare quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria di dette disposizioni;

l'applicazione (articolo 10, comma 2) al personale delle Forze armate, in materia di trattamento pensionistico, dell'istituto del cosiddetto « moltiplicatore », già previsto per le Forze di polizia ad ordi-

namento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, sembra volta a riconoscere al personale delle Forze armate un meccanismo in grado di determinare una rivalutazione del montante contributivo. La relazione tecnica non imputa oneri aggiuntivi a tale meccanismo, in quanto alternativo al trattamento di ausiliaria. Non sono peraltro forniti gli elementi necessari a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria, con particolare riguardo alla compensatività degli effetti connessi all'applicazione alternativa dei due istituti;

per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (cosiddetto « *bonus* 80 euro ») previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l'ultimo trimestre del 2017;

l'articolo 11, comma 5, prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare, con una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, alla quale viene associato un risparmio di 145 milioni di euro a decorrere dal 2017; di tale risparmio 72,5 milioni sono utilizzati per finalità di copertura del provvedimento in esame (articolo 12, comma 1, lettera *d*), mentre i restanti 72,5 milioni sono ripartiti con decreto interministeriale per le esigenze del Ministero della difesa.

Alla luce delle norme richiamate, ritiene opportuno un chiarimento riguardo alle modalità di determinazione della quota di risparmio utilizzata dal provvedimento in esame e della parte scontata a miglioramento dei saldi finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 244 del 2012.

Andrebbe altresì chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella relazione tecnica.

Inoltre, ritiene opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli « oneri indiretti », di cui all'articolo 12, comma 2, esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento. Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell'ordinamento del personale in questione, andrebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego. Come già rilevato in relazione allo schema di decreto sulle Forze di polizia (Atto n. 395), la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento e quella riguardante lo schema in esame, nell'individuare il complesso delle risorse disponibili per l'intero comparto sicurezza-difesa, indicano come « risorse indistinte », impiegabili a tali fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 12, e dal citato schema n. 395, anche i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, peraltro non espressamente utilizzati dai due provvedimenti. Appare quindi utile acquisire indicazioni di maggior dettaglio circa il concorso effettivo delle predette risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato articolo 19 nella misura del 50 per cento dell'importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell'intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. La relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nell'elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione appare opportuno acquisire un chiarimento. Più in generale, come rilevato anche per lo schema di decreto legislativo n. 395, si evidenzia l'opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli oneri specifica-

mente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi n. 394 (Vigili del fuoco) e n. 395 (Forze di polizia). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che – come rilevato in relazione allo schema n. 394 – per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso. Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *t*), attraverso l'inserimento dell'articolo 1826-bis al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, istituisce un apposito Fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività. La norma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il Fondo medesimo sia alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 in misura pari a 7 milioni di euro nonché, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, con quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2012. Al riguardo, rileva che l'articolo 3 della citata legge n. 86 del 2001 ha stabilito specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro senza tuttavia prevedere l'istituzione di un apposito Fondo né una

specifica autorizzazione di spesa. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche in merito alla estensione temporale del ricorso alle predette risorse, stante il silenzio della disposizione al riguardo. Per quanto concerne invece l'impiego, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, di una quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, rinvia alle osservazioni che si riserva di formulare con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento operata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*).

Riguardo all'articolo 11, comma 1, evidenza che la norma affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli oneri indicati all'articolo 12, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come « valutati in » anziché come « pari a », ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l'opportunità di distinguere, al medesimo articolo 12, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti. Tanto

premessi, rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016. Difatti, da un lato, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, per altro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale quella della riduzione delle facoltà assunzionali, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso. Dall'altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 12, osserva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 per l'anno 2019, a euro 390.853.654 per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 396.924.385 per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

*a*) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 1° dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5.

Il comma 2 precisa che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi « strettamente correlata » a quella concernente lo schema di decreto legislativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (AG. 395), entrambi attualmente all'esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l'indicazione, in una apposita tabella riepilogativa, delle risorse finanziarie complessivamente disponibili

(lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto.

Tanto premesso, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, euro 365.280.752 per l'anno 2018, euro 374.820.813 per l'anno 2019, euro 390.853.654 per l'anno 2020, euro 388.384.874 per l'anno 2021, euro 394.993.597 per l'anno 2022, euro 396.924.385 per l'anno 2023, euro 395.097.083 per l'anno 2024, euro 391.509.499 per l'anno 2025 ed euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Ciò posto, segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità.

In primo luogo, quanto a 59,5 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e – quanto a 59,5 milioni di euro per il solo anno 2017 – mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento). Al riguardo, ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all'anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato – in misura non superiore al 50 per cento – all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Sul punto, appare opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche

alla luce del fatto che l'importo evidenziato nella menzionata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l'anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Appare, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa.

In secondo luogo, quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, euro 233.280.752 per l'anno 2018, euro 242.820.813 per l'anno 2019, euro 258.853.654 per l'anno 2020, euro 256.384.874 per l'anno 2021, euro 262.993.597 per l'anno 2022, euro 264.924.385 per l'anno 2023, euro 263.097.083 per l'anno 2024, euro 259.509.499 per l'anno 2025 ed euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 12, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata. Al riguardo, fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 – di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 – e a 748,27 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale « assorbimento delle risorse » per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo riguardo, segnala che la locuzione « assorbimento delle risorse » sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1° ottobre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, primo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Appare, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze di polizia (A.G. 395), attualmente all'esame delle Camere.

In terzo luogo, quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 (articolo 12, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione prevede, a decorrere dal 2017,

la riduzione in misura non inferiore a 1.498 unità delle consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con risparmi, valutati in 145 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, da destinare, nel limite del 50 per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate di cui al presente decreto, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Al riguardo, prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica a sostegno della quantificazione dei risparmi complessivi derivanti dalla riduzione delle consistenze medie del suddetto personale militare.

Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, che ammontano a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, fa presente che ad essa si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

**Atto n. 404.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Vincenzo CASO (M5S), nell'osservare che lo schema di decreto legislativo non risulta comunque integrato sulla base dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, chiede un chiarimento di carattere procedurale in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, fa presente che allo schema di decreto legislativo risultano comunque acclusi, oltre all'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, le proposte emendative elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI sulla bozza dell'Intesa proposta dal Governo il 15 marzo 2017 nonché il parere del Consiglio di Stato. Ciò premesso, fermo restando che l'adozione definitiva dello schema di decreto legislativo è comunque rimessa al Governo, conviene circa la necessità che il Parlamento sia posto in questa fase procedurale nelle condizioni di prendere piena cognizione di ogni elemento e contenuto utile a formulare le valutazioni di propria competenza sul provvedimento in esame, anche in considerazione della particolare rilevanza della materia.

Mauro GUERRA, *relatore*, nel ribadire che – come ricordato dal presidente Palese – allo schema di decreto legislativo risultano comunque acclusi una serie di documenti utili all'esame da parte della Commissione bilancio, rileva altresì che le Commissioni parlamentari competenti sono ovviamente chiamate a pronunciarsi non solo sulle disposizioni contenute nel presente schema di decreto ma anche sul complesso delle questioni in merito alle quali è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza unificata e sulle quali sussiste l'impegno del Governo ad apportare le conseguenti modificazioni al testo in discussione.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.**

**Atto n. 405.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 9 luglio 2015 (Legge di delegazione europea 2014), con specifico riferimento all'Allegato B, numero 23) – reca norme per l'attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Rileva che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 114 del 2015 dispone che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Viene altresì stabilito che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi sa-

ranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Prende atto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, anche attività che potrebbero avere carattere potenzialmente oneroso sono già svolte dalle autorità italiane preposte, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali di carattere internazionale e che, pertanto, non generano oneri. Fa riferimento, a titolo di esempio, alle disposizioni concernenti l'eventuale costituzione di squadre investigative comuni di cui agli articoli 8, 21, 29, il trasferimento di atti e oggetti all'Autorità che ha emesso l'OEI di cui all'articolo 12 e le intercettazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire una conferma circa la effettiva neutralità finanziaria della previsione in base alla quale uno Stato estero si possa rivalere sullo Stato italiano per danni causati da componenti italiani di squadre investigative operanti nello Stato estero, pur rilevando il carattere eventuale dei relativi oneri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.**  
**Atto n. 401.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 114 del 2015, reca l'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Fa presente che il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria (articolo 27), in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste, fermo quanto disposto all'articolo 21, in materia di tariffe previste per i proponenti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, recependo le previsioni della direttiva europea, modificano la disciplina e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali modifiche includono: la ridefinizione dei contenuti della VIA (articolo 1); l'elaborazione di strumenti ulteriori finalizzati alla valutazione in oggetto (articolo 2); la revisione dell'ambito di applicazione della VIA (articolo 3); la ridefinizione del riparto tra competenze statali e competenze regionali (articolo 5); la revisione della composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e l'introduzione di un Comitato tecnico (articolo 6); la revisione delle modalità di svolgimento della VIA e l'introduzione del Provvedimento unico ambientale (PUA) (articoli da 7 a 16); la ridefinizione delle modalità di monitoraggio (articolo 17); la revisione del sistema sanzionatorio (articolo 18); la ridefinizione delle tariffe a carico dei proponenti (articolo 21).

Evidenzia, in via preliminare, l'opportunità di acquisire elementi di valutazione volti a definire l'impatto, dal punto di vista amministrativo e funzionale, delle modifiche introdotte sulle strutture pubbliche interessate. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità per le medesime di far fronte ai compiti previsti nell'ambito delle

risorse esistenti e di quelle provenienti dal gettito delle tariffe, come ridefinite ai sensi dell'articolo 21. Tali elementi dovrebbero riguardare sia l'ambito di intervento delle amministrazioni competenti, per effetto della nuova definizione degli elementi oggetto della VIA, sia l'impatto in termini di procedimenti da svolgere e di complessità tecnico-amministrativa degli stessi. Ciò in relazione anche al previsto spostamento di talune competenze dall'ambito regionale a quello centrale e in considerazione dell'accorpamento nella VIA di una serie di fasi autorizzatorie e procedurali prima svolte distintamente.

Per quanto attiene agli organi investiti di competenze in materia, sottolinea che l'articolo 6 prevede una modifica nella composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, i cui componenti non possono superare le 40 unità, e la costituzione di un Comitato tecnico istruttorio, composto da 30 componenti individuati tra i dipendenti pubblici. Le disposizioni specificano che, a decorrere dall'anno 2017, i costi del funzionamento di questi organi, compresi i compensi per i componenti, saranno determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e che gli stessi non dovranno essere, comunque, superiori all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Dette tariffe, come modificate ai sensi dell'articolo 21 del provvedimento in esame, saranno determinate con decreto sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica.

Rileva come il complesso dei predetti oneri appare quindi ricondotto ad un limite di spesa, peraltro variabile sulla base del gettito effettivo riscontrato nel precedente esercizio. Ritiene quindi che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di modulare all'interno di tali limiti spese le attività in questione, che non sembrano

derogabili o differibili in funzione delle effettive risorse disponibili. Fa presente che andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Con specifico riferimento al 2017, evidenzia che non appare inoltre chiaro come sarà definito il dato complessivo di gettito che dovrà costituire il limite di spesa per la realizzazione delle attività in esame.

Inoltre, per quanto attiene al personale pubblico che confluirà nel comitato tecnico, fuori ruolo e con indisponibilità dei relativi posti presso le amministrazioni di provenienza, che continueranno a sostenere le spese per il relativo trattamento economico fondamentale, ritiene utile acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai compiti istituzionali senza avvalersi delle predette unità di personale.

Con riferimento all'articolo 17, che ridefinisce le modalità di monitoraggio sul corretto adempimento delle condizioni ambientali, ritiene utile una conferma che i soggetti pubblici chiamati a garantire il supporto all'autorità competente (soggetti che compongono il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore di sanità) possano svolgere detta attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 18, relativo al sistema sanzionatorio previsto in caso di procedimenti di VIA, prende atto delle affermazioni della relazione tecnica in ordine al fatto che i relativi proventi potranno essere quantificati soltanto a consuntivo. In merito all'utilizzo del relativo gettito ritiene infine che andrebbe acquisita conferma delle possibilità di garantire la corrispondenza sul piano temporale tra acquisizione delle predette entrate e relative spese, al fine di evitare effetti negativi sui saldi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 170 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2015), reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. In particolare, sottolinea che lo schema di decreto in esame sostituisce integralmente la disciplina vigente in materia, disponendo quindi l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 9 maggio 2003 n. 156. Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 30 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 30 del provvedimento.

Per quanto attiene specificamente alle spese di missione, a carico delle amministrazioni di appartenenza, per i componenti dell'ITAB, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare la possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte a tali spese nel quadro delle risorse disponibili.

Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, non formula osservazioni nel presupposto che le relative tariffe siano idonee a garantire, anche dal punto di vista dell'allineamento temporale, la copertura integrale delle relative attività amministrative.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30.

Sottolinea che le amministrazioni interessate potranno far fronte alle spese di missione, per i componenti dell'ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle spese poste a carico dei richiedenti le attività di cui agli articoli 15 e 29, commi 3 e 4, osserva che le relative tariffe sono idonee a garantire – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (atto n. 402);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30;

le amministrazioni interessate potranno far fronte alle spese di missione, per i componenti dell'ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento alle spese poste a carico dei richiedenti le attività di cui agli articoli 15 e 29, commi 3 e 4, le relative tariffe sono idonee a garantire – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.**

**Atto n. 403.**

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 406 del 2016, reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel rilevare preliminarmente che lo statuto della Fondazione Italia sociale risulta discutibile in alcune disposizioni, quali l'assegnazione alla Fondazione della possibilità di realizzare e sviluppare interventi innovativi nel terzo settore che potrebbero risultare in competizione con le competenze statali e la possibilità di costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, precisa di ritenere necessario che tale Fondazione rispetti gli indirizzi statali sulla politica sociale. Rileva inoltre la necessità che venga posto un limite massimo all'indennità del Segretario generale e che venga prevista una figura appartenente all'amministrazione statale che vigili sugli enormi compiti e funzioni assegnati alla Fondazione, anche in considerazione della dotazione iniziale assegnata alla medesima Fondazione di entità certamente non trascurabile. Esprime inoltre perplessità sull'attribuzione alla Fondazione della valorizzazione dei beni demaniali, senza prevedere il rispetto della destinazione d'uso dei medesimi beni.

In merito ai profili di quantificazione prende atto, preliminarmente, della natura ordinamentale dello statuto della Fondazione e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire una conferma, che i

compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e alla Corte dei conti rientrino nei compiti istituzionali di tali amministrazioni e possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione agli organi dei rappresentanti di Amministrazioni pubbliche non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha assegnato alla istituenda Fondazione Italia sociale, per lo svolgimento delle proprie attività, una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Conformemente a tale previsione legislativa, lo schema di decreto in esame stabilisce, all'articolo 3, che il patrimonio della Fondazione Italia sociale risulta costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro, articolata in un Fondo di dotazione e in un Fondo di gestione, con uno stanziamento rispettivamente pari a euro 100.000 e ad euro 900.000.

Al riguardo, posto che la citata autorizzazione di spesa si riferisce all'esercizio 2016, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le relative risorse siano già state iscritte in conto residui ovvero se saranno indicate come tali nel prossimo disegno di legge per l'assestamento di bilancio.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel rilevare la presenza di criticità e opacità nello statuto della Fondazione, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto allo scopo di approfondire taluni aspetti problematici.

Vincenzo CASO (M5S) si associa alla considerazione e alla richiesta del deputato Marcon.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento al primo impegno risultante dall'atto di indirizzo in oggetto, che prevede un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici, fa presente che essa potrebbe risultare già ricompresa nell'ambito della legislazione vigente e, in particolare, nel quadro della sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disposta dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In merito a questa ipotesi, fa presente che non sono tutt'ora pervenuti i chiarimenti richiesti al Ministero dell'interno. Chiede pertanto un rinvio della discussione, nell'attesa di ricevere i predetti chiarimenti, facendo presente che, nel caso non fosse possibile comprendere anche i bilanci di previsione degli enti locali nella sospensione disposta dalla predetta disposizione, sarebbe necessario allora introdurre nell'ordinamento un'apposita norma interpretativa.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) osserva che la risoluzione in discussione affronta una pluralità di questioni, relative non solo alla necessità di disporre una ulteriore proroga temporale per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici e meteorologici, ma anche alla necessità di prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche. La risoluzione, inoltre, invita il Governo a considerare i possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci delle regioni e delle province interessate dai predetti eventi al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria. Pertanto, essendo prevalenti nella risoluzione profili di finanza pubblica, ritiene che, oltre al Ministero dell'interno, sia chiamato a fornire delle risposte soprattutto il Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che gli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati già approfonditi, mentre il rinvio richiesto dipende dalla necessità di acquisire gli elementi di competenza del Ministero dell'interno con riferimento alla questione della proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.*

*Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392.*

*DELIBERAZIONE DI RILEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390.*

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 APR. 2017
Prot. n. <u>L-2530</u>

Roma, 11 APR. 2017

Prot. n. 64841/2017  
Entrata prot. n. 55894/2017  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede  
e p.c.  
All'Ufficio del  
coordinamento legislativo  
Sede  
All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

**OGGETTO:** A.C. 4144 – “Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materie di aree protette”- Relazione tecnica di passaggio.

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica di passaggio riferita al testo unificato approvato dal Senato della Repubblica, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, si restituisce la predetta relazione tecnica positivamente verificata a condizione che il dettato normativo venga modificato e integrato come segue:

**Art. 4:** alla fine del comma 1, lettera d), capoverso 11, si richiede l'inserimento del seguente periodo: “Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco.”

**Art. 25:** aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: “Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

**Art. 27:** si richiede l'inserimento del seguente comma: “5. Agli oneri derivanti dalle spese di natura obbligatoria si provvede a valere sulle risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle

## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 1

I capoversi da 1 a 5 intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette, senza determinare effetti finanziari in ragione del loro carattere definitorio.

In particolare, il capoverso 5 prevede al primo periodo la possibilità di istituire aree protette transfrontaliere disciplinando gli aspetti procedurali per darvi corso. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa in quanto rappresenta una facoltà di cui le aree naturali protette prossime al confine di Stato possono avvalersi, senza vincolare il relativo bilancio. Al tempo stesso, al secondo e terzo periodo si prevedono norme a carattere ordinamentale, prive di effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo capoverso 5 bis stabilisce che le aree protette, marine contigue, parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali previa istruttoria tecnica dell'ISPRA secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1. Tale attività sarà svolta dall'ISPRA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro la norma prevede espressamente che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 ter contiene norme a carattere prettamente ordinamentale, prive di effetti finanziari.

Il capoverso 5 quater attribuisce la gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione all'ente di gestione corrispondente. L'ente di gestione interessato provvederà a tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il capoverso 5 quinquies prevede una mera facoltà in relazione all'affidamento in gestione delle aree esterne ai parchi agli enti gestori delle aree protette, pertanto non determina effetti vincolanti sul bilancio degli enti stessi i quali potranno procedere in tal senso compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Il capoverso 9 ter contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 9 quater si attribuiscono all'ISPRA funzioni di controllo tecnico scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca in materia di aree protette; la norma prevede espressamente che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che le suddette attività sono attribuite ad ISPRA nell'ambito della Convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, che definisce e regola le attività che l'Istituto già svolge per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le risorse disponibili a bilancio.

In ogni caso, il comma 2 introduce espressamente una clausola di invarianza finanziaria per le attività previste nell'articolo in esame.

### Articolo 2 (Contributo di sbarco a favore delle aree protette)

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto viene prevista una mera facoltà in capo ai Comuni individuati di prevedere un ulteriore, diverso utilizzo del gettito proveniente dal contributo di sbarco già previsto dalla legislazione vigente (art. 4, comma 3 bis del decreto legislativo n. 23/2011) e, pertanto, si riferisce a risorse che sono già introitate dai Comuni delle isole minori.

Al comma 2 sono previsti la facoltà per i Comuni interessati di operare una maggiorazione fino a un massimo di 2 euro; fermo restando che si tratta anche in questo caso di una possibilità demandata agli enti locali e non un obbligo cogente, si tratta di una disposizione che comporta un incremento del gettito tributario a favore del Comune che provvede alla maggiorazione stessa, con oneri a carico delle compagnie di navigazione e sui passeggeri e non sulla finanza pubblica.

Infine il comma 3 prevede la facoltà in capo ai Comuni facenti parte di un'area marina protetta di richiedere un contributo di sbarco, estendendo così a tali enti la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che riguarda solo i Comuni con sede giuridica nelle isole minori, ovvero i Comuni nel cui territorio insistono isole minori. Si tratta di una possibilità demandata ai Comuni, volta a incrementare il gettito di tali enti qualora venga effettivamente prevista, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, genererà potenzialmente nuove entrate, quantificabili a consuntivo, con effetto positivo sui saldi di bilancio.

### Articolo 3

La norma interviene sulla disciplina di istituzione delle aree naturali protette nazionali; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 4

La norma disciplina la governance degli enti parco.

I capoversi da 1 a 6 sono di natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica. Il capoverso 7 estende al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la norma presenta carattere ordinamentale ed è pertanto priva di effetti finanziari.

Il capoverso 8 prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Mattm, di concerto con il Mef; i relativi oneri finanziati sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Pertanto, l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio MATTM.

I capoversi 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, 9, 10, 10 bis, 11 sono di natura ordinamentale pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento al rilievo sul numero dei componenti di cui al capoverso 8 bis, si evidenzia quanto chiarito dal Consiglio di Stato con il parere n. 2156/12 del 9 maggio 2012 sul riordino degli enti parco. In particolare, in tale parere viene chiarito che, seppur la riorganizzazione della complessa realtà degli enti pubblici risulta necessaria per il contenimento della spesa pubblica, si deve tenere conto della natura peculiare di ciascuna di esse. In tal senso l'art. 22 comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che si proceda al riordino degli organi collegiali di enti e organismi strumentali tenendo conto «della specificità e dei rispettivi ordinamenti».

Il profilo deve essere considerato che gli enti parco sono organismi del tutto peculiari. Si tratta, senza dubbio, di enti pubblici nazionali, i quali tuttavia sono chiamati a svolgere una attività indubbiamente caratterizzata da una serie di peculiarità funzionali e compiti costituzionalmente attribuiti agli enti territoriali. Da ciò la conseguenza secondo la quale la sua organizzazione debba necessariamente essere caratterizzata – pena la illegittimità costituzionale delle relative previsioni legislative – dal rispetto del principio di leale collaborazione. Il Consiglio direttivo, peraltro, deve essere in grado di fornire adeguata rappresentanza anche ad altri interessi e istituzioni che hanno competenze significative sul punto; da ciò deriva l'articolata composizione del Consiglio direttivo prevista dal capoverso 8 bis.

Con riferimento al capoverso 11 concernente la designazione del direttore, deve essere notato innanzitutto che in essa è prevista una procedura di selezione pubblica. In particolare, nella disposizione in esame si prevede che il direttore viene nominato secondo procedure selettive di evidenza pubblica attraverso bandi, precisando altresì che ciò deve avvenire in coerenza con la normativa per la dirigenza per la pubblica amministrazione. Al riguardo si noti che la disciplina vigente consiste anch'essa in una procedura, qualificata dal Consiglio di Stato nel parere n. 1944/2015, «selezione» pubblica, da svolgersi per titoli, in vista dell'accesso all'albo. La riforma, pur prevedendo l'abolizione dell'albo, sottopone ad analoghe selezioni pubbliche gli interessati.

Ciò premesso, la norma in esame innova la procedura per la selezione e l'individuazione del Direttore del Parco mentre non modifica quanto già vigente in merito al tipo di contratto, alla sua durata e al trattamento economico, e al caso in cui il Direttore stesso sia dipendente pubblico (da porre obbligatoriamente in comando o fuori ruolo), e altresì richiamata l'applicazione del d.lgs. 165/2001. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il capoverso 12 bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i gettoni di presenza non sono prefissati nell'importo dalla norma in esame ma la loro quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Il capoverso 14 interviene in materia di dotazione organica degli enti parco, per il quale è prevista l'approvazione del Mattm, previo parere del Dip. Funzione Pubblica e del Mef, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto nella norma in argomento.

Il comma 14 bis prevede in capo al Mattm l'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità ivi indicate; trattandosi di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del citato Dicastero, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 14 ter prevede per gli enti parco la possibilità di stipulare convenzioni per le attività ivi indicate; si tratta di una norma procedimentale e facultizzante, che pertanto non determina ricadute sul bilancio dello Stato e, peraltro, è volta espressamente a ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza. Tali risparmi non sono comunque quantificabili a priori ma solo a consuntivo e, in ogni caso, dipende dall'effettivo ricorso da parte degli enti parco di tale facoltà.

## Articolo 5

La disposizione interviene sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sugli strumenti di attuazione delle iniziative volte a favorire la promozione economica e sociale delle comunità eventualmente residenti all'interno del parco e sulla pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Il particolare il capoverso 2<sup>o</sup> riguarda le previsioni del Piano del parco, in particolare accordi agevolazioni, promozioni tese a favorire e sviluppare attività coerenti con le finalità istitutive del parco stesso. Tali previsioni riprendono e aggiornano i contenuti del Piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/1991 vigente che, nel testo di revisione in esame, viene appunto assorbito nel piano del parco.

Tali iniziative sono finanziate dall'Ente parco a valere sulle risorse già disponibili e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 6

La norma interviene sulla disciplina del nulla osta dell'ente parco a cui è sottoposto il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco, avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 7

La disposizione interviene sulla disciplina degli acquisti, delle espropriazioni e degli acquisti effettuati dall'ente parco. La norma non comporta aggravii per la finanza pubblica in quanto l'ente parco provvede ad istituire un apposito capitolo nel proprio bilancio all'uopo destinato.

#### Articolo 8

I capoversi da 1-bis a 1-otties, concernenti le royalties per attività produttive nelle aree protette, prevedono il riconoscimento di contributi a favore degli enti di gestione delle aree protette da parte dei soggetti titolari di impianti e attività produttive che hanno impatto ambientale sul territorio tutelato quale partecipazione alle spese per il recupero ambientale e naturalistico. Trattandosi di nuove entrate, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, quindi, di contributi ulteriori rispetto ai canoni di concessione già previsti a legislazione vigente, i quali fungono unicamente quale parametro di riferimento per il calcolo dei contributi ora previsti nei citati commi del disegno di legge; in ragione del loro carattere aggiuntivo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma solamente effetti sugli operatori economici del settore.

Al capoverso 1-novies si prevede la possibilità del pagamento di un corrispettivo per i servizi offerti al visitatore; pertanto, fermo restando che si tratta di una mera facoltà in capo agli enti gestori dell'area protetta, la norma non ha conseguenze negative sulla finanza pubblica e potrebbe piuttosto determinare un incremento delle entrate a favore dei citati enti per l'esercizio delle funzioni istituzionalmente loro devolute.

Ai sensi del capoverso 1-decies, i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica costituiscono entrate per gli enti parco, pertanto non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri finanziari ma si prevedono nuovi introiti per gli enti parco, fermo restando che ai sensi dell'articolo 11.1 introdotto dall'articolo 9 del ddl. in esame una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo dovrà essere versata in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.

Il capoverso 1-undecies contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prevedendo che i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possano essere dati in concessione

gratuita all'area protetta su specifica richiesta di quest'ultima, nel quale si possono essere a loro volta concessi a terzi dietro pagamento di un canone; pertanto, trattandosi di una norma ordinamentale peraltro meramente facilitativa, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in caso di concessione da parte dell'area protetta di detti beni demaniali, il conseguente obbligo di prevedere un canone consentirà di incrementare le risorse disponibili dell'ente parco interessato.

Con riferimento al capoverso 1-duodecies, la previsione di cui al primo periodo prevede una facoltà in capo all'ente gestore dell'area protetta di concedere il proprio marchio di qualità, eventualmente anche a titolo oneroso; pertanto la norma, oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbe determinare nuovi introiti a favore dell'ente interessato. Con riferimento al secondo capoverso, si precisa che la predisposizione dei regolamenti ivi indicati sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nelle competenze istituzionali degli enti parco, mentre l'attività di controllo, essendo collegata alla facoltà di concedere il marchio di qualità, non vincola direttamente il bilancio ma dipenderà dalla scelta degli enti parco di procedere in tal senso, valutando preventivamente gli eventuali oneri anche in funzione dei proventi che ne potrebbero derivare.

Ai sensi del capoverso 1-terdecies, si prevede la possibilità per l'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con i soggetti e per le finalità indicati nella medesima norma. Trattandosi di una mera facoltà in capo al citato ente, la disposizione non vincola l'utilizzo delle risorse previste nel proprio bilancio e, pertanto, tale attività potrà essere posta in essere compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 1-quaterdecies prevede l'inclusione degli enti di gestione delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari del "5 per mille", a partire dal 2017; si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo.

Ai sensi del capoverso 1-quinquiesdecies, il 50% delle entrate relative alle aree protette nazionali derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-otties è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ripartire con decreto del Ministro dell'Ambiente. Poiché la disposizione prevede *sic et simpliciter* una finalizzazione delle maggiori entrate già previste ai sensi delle citate disposizioni a favore degli enti gestori delle aree protette, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la norma prevede pertanto una finalizzazione delle risorse provenienti dai proventi di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, che rimangono agli enti parco (nella misura del 50% del totale), conferendo priorità al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco. Viene pertanto indicata una destinazione prioritaria per le risorse già previste dagli altri commi del citato articolo 8, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il finanziamento delle politiche e dei piani ivi indicati, infatti, avverrà nei limiti delle effettive risorse che si renderanno disponibili a seguito della riscossione dei proventi da parte degli enti parco.

Il capoverso 1-sexiesdecies ha carattere ordinamentale, concernendo le attribuzioni della regione per l'organizzazione del fondo di rotazione ivi indicato con riferimento ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, pertanto non determina effetti finanziari.

Il capoverso 1-septiesdecies è di natura ordinamentale e non presenta profili finanziari.

Il comma 2 prevede che i beni immobili acquistati o conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono mantenuti nel patrimonio dello Stato anche per lo svolgimento, ove idonei, delle attività istituzionali degli enti parco. La norma pertanto non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 9

La norma disciplina gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue. In particolare, si prevede che una quota del 30% del ricavato dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di gestione della fauna selvatica sia versato in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA. Trattandosi di norma ordinamentale non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 10

La disposizione interviene sull'istituzione delle aree protette marine. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'istruttoria tecnica sarà svolta dagli uffici della Direzione generale della protezione e della natura e del mare con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 11

L'articolo riguarda, in generale, la gestione delle aree marine protette. Al capoverso 11 si prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al capoverso 1, le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le aree marine protette sono sottoposte al controllo da parte del Ministero in merito alla gestione svolta e all'utilizzo delle risorse trasferite: sulla base della programmazione delle attività, proposta annualmente, le risorse per ogni area marina protetta vengono assegnate tenendo conto di criteri obiettivi di riparto.

Le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 12

La disposizione disciplina l'introduzione del programma triennale delle aree marine protette.

In particolare, il capoverso 6 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione al mare sono riscossi e gestiti dagli enti gestori.

Il decreto istitutivo delle aree marine protette ne individua la permittenza e le attività non consentite prevedendo espliciti divieti. In detto decreto, inoltre, è usualmente contenuta una disposizione concernente le sanzioni, in cui si prevede che per la violazione delle disposizioni dello stesso decreto e del regolamento di disciplina si applica la normativa vigente. Le prescrizioni di disciplina delle attività consentite sono contenute nel regolamento nel quale sono stabilite le zone sottoposte a differente regime di tutela e, appunto, le attività consentite in ognuna di esse, anche in deroga ai divieti previsti dal decreto istitutivo.

La citata previsione del capoverso 6, concernenti i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei menzionati precetti posti dal decreto istitutivo e dal regolamento, si limita ad esplicitare, in forma più analitica, quanto già previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. h), della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale costituiscono entrate dell'ente parco anche "i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari". Risulta infatti del tutto evidente che le disposizioni di divieto reperibili nei decreti istitutivi delle aree marine protette, in quanto contenute in atti di rango sub legislativo, sono norme regolamentari. Pertanto, la formulazione del vigente art. 16, comma 1, lett. h), sopra citato, già ad oggi comprende sia il riferimento alle norme contenute nell'atto qualificato come "regolamento", che quello alle norme contenute nel "decreto istitutivo".

Quanto appena osservato, del resto, è inequivocabilmente confermato dalla prassi fin qui costantemente seguita. Già ad oggi e sin dal momento della loro istituzione, infatti, in tutte le aree marine protette i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle previsioni contenute nei decreti istitutivi e nei regolamenti sono senz'altro incamerati dal soggetto gestore dell'area protetta.

La previsione dunque non comporta nessuna minore entrata per il bilancio statale.

Il capoverso 11 concerne la dotazione di personale delle riserve marine e delle aree marine protette prevedendo che i relativi oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, tali oneri saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

### **Articolo 13**

La disposizione interviene sulla vigilanza e sulla sorveglianza delle aree naturali protette. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 14**

La norma prevede i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 15**

La disposizione interviene sull'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. In particolare, viene ad essere razionalizzata la composizione dell'organo deputato ai compiti di revisione dei conti, portandolo da collegiale a monocratico, senza inficiarne l'azione di controllo. Avendo la norma carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 16

La norma disciplina, in generale, i poteri dell'organico di gestione di flora naturale protetta. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 17

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni. La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

#### Articolo 18

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato nazionale per le aree protette senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, emolumenti né ulteriori spese per i componenti. Inoltre, le eventuali spese di funzionamento del Comitato attingono alle sole esigenze correnti di quest'ultimo. In particolare, le spese in argomento trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi* - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che presenta una dotazione finanziaria pari a € 522.610 per il 2017, € 521.414 per il 2018 e € 522.410 per il 2019. Le attività previste in forza della disposizione in esame saranno finanziate previa riprogrammazione delle spese effettuate con le risorse dello stesso capitolo, al fine di individuare i risparmi necessari per finanziare le nuove attività.

Altresi, la disposizione disciplina la relazione che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento sulle attività svolte dagli Enti parco.

#### Articolo 19

La norma prevede l'istituzione dei parchi di Matese e Portofino.

Gli oneri per le attività relative al primo avviamento sono state stimate in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale e trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio finanziario 2017. In particolare, nella ripartizione dei fondi previsti da tale legge, attuata con decreto interministeriale MATTM/MEF, è prevista la voce "Azioni di rilevanza nazionale" nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (capitolo 1551 del bilancio Mattm).

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino sono state prese in considerazione le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, considerata l'estensione, per una spesa prevista 1 milione di euro.

Per il Parco nazionale del Matese, considerata, invece, l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari; trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2.000.000,00.

Pertanto, il totale da finanziare ammonta a regime a euro 3.000.000,00 a partire dal 2018, di cui 1.000.000,00 euro per il parco di Portofino e 2.000.000,00 euro per il parco del Matese; per la copertura di tali oneri si prevede con le risorse disponibili sul pertinente capitolo ove trovano imputazione le

di natura obbligatoria per gli Enti Parco (capitolo 1551 del Bilancio Mattm), previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco per le esigenze di funzionamento.

#### Articolo 20

Si tratta di un richiamo ad una intesa già sottoscritta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, il MATTM ed il MEF, in base all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in ordine alla copertura totale degli oneri per la gestione del Parco, a carico delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa in vigore ivi richiamata, pertanto non innova la legislazione esistente e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 21

Per quanto riguarda la lettera b), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area marina di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Pertanto, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento della Penisola salentina non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo d'Otranto in luogo di quella della Penisola salentina, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo d'Otranto risulta inferiore a quella della Penisola salentina. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina della Penisola salentina.

Con riferimento alla lettera c), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Pertanto, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento di Capo Spartivento - Capo Teulada non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo Spartivento in luogo di quella di Capo Spartivento - Capo Teulada, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo Spartivento risulta inferiore a quella di Capo Spartivento - Capo Teulada. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina di Capo Spartivento - Capo Teulada.

### Articolo 22

La modifica di cui al comma 1 è necessaria per rettificare un testo a norma non più vigenti. Al sen e del comma 2 della norma, il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 deve essere abrogato perché richiama disposizioni dell'articolo 14 abrogate dal testo unificato. La norma di cui al comma 3 si limita a richiamare disposizioni di cui all'articolo 14 abrogate dal disegno di legge, nonché dell'articolo 12 con semplice norma di rinvio. Il suo contenuto risulta quindi in parte errato e in parte ultronico, e di conseguenza si rende necessario abrogare l'articolo. Con riferimento al comma 4, a seguito delle modifiche disposte dal disegno di legge, resta in vigore solo il comma 5.

La modifica di cui al comma 5 della disposizione in esame appare necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 19, di cui all'articolo 13 del disegno di legge.

Il comma 6 opera un mero aggiornamento dei riferimenti normativi previsti all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991.

In generale, le modifiche introdotte con il presente articolo sono di mero coordinamento tecnico perché non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 23

La norma si limita a indicare le regioni della sede legale e della sede amministrativa del parco nazionale Gran Paradiso, in luogo del testo vigente (articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che identifica le città ove tali sedi vengono ubicate, comunque nell'ambito delle medesime regioni. Pertanto, trattandosi di una modifica che non incide sull'attuale collocazione geografica delle due sedi in argomento, in quanto il parco nazionale Gran Paradiso ha già una sede legale distinta dalla sede amministrativa (rispettivamente in Piemonte e in Valle D'Aosta), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qualora si dovesse provvedere allo spostamento della sede, i relativi costi saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 24

La disposizione interviene in materia di autorizzazione paesaggistica, considerato che attribuisce la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 agli enti parco. Ciò determina un potenziale aggravio del procedimento. Infatti, salvo i casi di elettrodotti da realizzare interamente all'interno di parchi nazionali (caso alquanto raro statisticamente), con la disposizione introdotta si rende necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la medesima linea elettrica, da parte di due Enti diversi, ossia l'Ente Parco per la porzione di opera ricadente all'interno del perimetro del Parco e la Soprintendenza per la porzione di opera ricadente all'esterno del perimetro del Parco.

Ciò premesso, alla lettera a) si introduce un obbligo procedimentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b) si pone a capo degli enti parco una funzione autorizzatoria, che sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 25

La norma specifica i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011. Le spese di funzionamento del suddetto Comitato sono già a carico della competente Direzione Generale Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente, e trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi*.

#### Articolo 26

La norma presenta carattere ordinamentale, priva di effetti finanziari. Le attività poste a capo dell'attuamento rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Dicastero, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 27

L'art. 1, comma 2, lettera f) prevede l'adozione di misure idonee affinché sia assicurata la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. Le risorse per il personale e le spese obbligatorie restano pertanto a carico delle Regioni e degli altri Enti locali co-finanziatori, non essendo previsto dalla norma il finanziamento con risorse statali, nemmeno pro quota.

#### Articolo 28

L'articolo prevede disposizioni di carattere ordinamentale, introducendo mere modifiche destinate ad orientare l'esercizio della delega non esercitata dal Governo di cui all'art. 70 della legge n. 221 del 2015, ad estendere il termine per l'attuazione della delega (dai 6 mesi previsti in quella sede a 12 mesi), nonché a consentire, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al citato articolo, l'emanazione di uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi; pertanto l'intero dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, poiché viene precisato al comma 1 e al comma 2, let. a) il carattere di volontarietà del sistema di PSE, i contenuti della decretazione attuativa della delega in esame non vincolano la finanza pubblica e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Si aggiunge, altresì, che la previsione di cui al comma 2, let. h), prevede un vincolo di destinazione delle risorse provenienti dal sistema di PSE, destinandole anche per l'adeguata manutenzione del capitale naturale che pertanto, verranno realizzate nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese effettivamente disponibili dai sistemi di PSE.

**Articolo 29**

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



A condizione che il testo sia integrato come segue:

**Art. 4:** alla fine del comma 1, lettera d), capoverso 11, si richiede l'inserimento del seguente periodo: *"Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco."*

**Art. 25:** aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: *"Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

**Art. 27:** si richiede l'inserimento del seguente comma: *"5. Agli oneri derivanti dalle spese di natura obbligatoria si provvede a valere sulle risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. È escluso il ricorso al finanziamento con risorse statali, anche pro quota"*.

**Art. 28:** si richiede l'inserimento del seguente comma: *"5. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VII

Roma, 11 APR. 2017

Prot. n. 55717/2017  
Rif. Prot. Entrata n. 47178/2017  
Allegati:  
Riferimento nota:

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE  
  
e, p.c.: all'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE  
  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: AC 4144 e abb. - "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette" (Nuovo testo). Dossier Camera dei Deputati.

È pervenuto, per le valutazioni di competenza, il dossier della Camera dei Deputati concernente il progetto di legge di cui all'oggetto.

Preliminarmente, si richiede la predisposizione di una nuova relazione tecnica, che sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010, recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si rappresenta, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà essere riferita all'intero complesso normativo in argomento, e dovrà esplicitare, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

PM

Ciò premesso, per quanto riguarda il dossier di cui all'oggetto si esprimono le seguenti considerazioni.

- **Articolo 1-bis:** il Servizio bilancio della Camera, nel sottolineare preliminarmente l'assenza della relazione tecnica, evidenzia come non siano chiari i dati e i parametri sottostanti la determinazione dell'onere recato dalla disposizione quantificato in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020.

Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio, che sono condivise, si rappresenta che in merito al piano nazionale triennale per le aree naturali protette, relativamente ai commi 6 e 7, la relazione tecnica sul testo unificato adottato dal Senato non ha consentito di valutare la congruità dell'onere recato dalla disposizione normativa. Limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 10 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo ministero, si fa presente che lo stesso non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalla disposizione in esame. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Per quanto sopra esposto, si esprime parere contrario.

- **Articolo 2-bis:** il dossier segnala l'assenza di una stima degli oneri derivanti dall'introduzione di agevolazioni fiscali nelle aree protette e, al contempo, chiede delucidazioni in merito ai meccanismi previsti per far fronte a tali oneri.

Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio, che sono condivise, si rappresenta che le previste misure di incentivazione fiscale di cui al comma 1, ove effettivamente disposte, dovrebbero trovare idonea copertura, allo stato non prevista, e in assenza della quale non potrebbe farsi luogo all'adozione del decreto di cui al comma 2 della disposizione. La norma non appare, pertanto, conforme al disposto dell'art. 17 della vigente legge di contabilità e finanza pubblica e non può trovare ulteriore corso. Inoltre, sussistono fondati dubbi, alla luce del principio di riserva di legge in materia fiscale, circa la legittimità di misure fiscali che – come nel caso di specie – sarebbero interamente disciplinate, quanto agli stessi presupposti essenziali (es. criteri di concessione, soggetti beneficiari), da un successivo provvedimento amministrativo, in assenza di criteri predeterminati in sede di normativa primaria. Si esprime, pertanto, parere contrario.

- **Articolo 4:** il Servizio bilancio richiede assicurazioni che le disposizioni i cui oneri sono posti a carico dei bilanci degli enti parco non determinino un incremento delle spese di

carattere obbligatorio con conseguente necessità di adeguare, nel corso del tempo, i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, nel condividere le valutazioni espresse dal Servizio bilancio, si rinvia, ad ogni buon conto, alle puntuali osservazioni all'uopo formulate nella nota n. 44501 del 27 marzo u.s.

- **Articolo 5:** in merito alle nuove disposizioni previste dal **comma 1, lettera b), capoverso 8-bis)** il Servizio bilancio chiede al Governo assicurazioni in merito alla possibilità per gli enti parco di svolgere le attività ivi previste senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, nel condividere le valutazioni espresse dal Servizio bilancio, si rinvia, ad ogni buon conto, alle puntuali osservazioni fornite con la sopracitata nota.

- **Articolo 6:** nel dossier si rileva che sarebbe utile avere conferma in merito alla possibilità per gli enti parco di procedere allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

- **Articolo 7:** il Servizio bilancio evidenzia come la previsione normativa in esame non appaia chiara, in particolare per quanto riguarda l'ambito applicativo degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica, che a seconda dell'interpretazione potrebbe essere sia ampliato che ristretto. Al riguardo, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 8:** nel dossier si richiedono ulteriori elementi volti a garantire che le risorse derivanti dai canoni di concessione siano spese secondo modalità che assicurino la neutralità dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, si espone la necessità di acquisire elementi in merito agli effetti indiretti derivanti dall'eventuale iscrizione dei maggiori canoni di concessione quali componenti negativi del reddito da parte dei soggetti tenuti al versamento. Da ultimo, si richiede conferma che l'eventuale inclusione degli enti gestori tra i destinatari del 5 per mille IRPEF non determini effetti negativi sulla finanza pubblica, configurandosi come ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziata. Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio, che sono condivise, si rappresenta che, in merito ai citati commi, si chiede relazione tecnica al MATTM che asseveri la natura ulteriore ed aggiuntiva dei contributi a tantum istituiti dalle norme citate, rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente cui la predetta contribuzione è parametrata. In tal senso, la relazione tecnica deve essere integrata dando contezza del carattere di novità, rispetto alla legislazione vigente, degli introiti di cui trattasi. Con riguardo al comma 1-*octies* è necessario che la relazione tecnica predisposta asseveri eventuali oneri derivanti dalla disposizione e i soggetti tenuti a farvi fronte, al fine della verifica dell'eventuale onerosità della disposizione per il bilancio dello Stato.

- **Articolo 9-bis:** il comma 1 sottrae gli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette a taluni limiti di spesa stabiliti dalla norme di contenimento attualmente vigenti. In merito il Servizio bilancio, pur prendendo atto che il successivo comma 4 conferma il versamento al bilancio dello Stato dei risparmi realizzati, invita il Governo a dare conferma dell'effettiva neutralità della proposta. Al riguardo, si ribadisce quanto esposto con la sopraccitata nota n. 44501/2017, evidenziando che, anche qualora fosse confermata la neutralità finanziaria, la proposta comporterebbe una dequalificazione della spesa in contrasto con gli orientamenti legislativi in tema di efficientamento della spesa pubblica.

- **Articolo 10:** il Servizio bilancio ritiene utile una conferma sul fatto che i compiti previsti nell'attuale formulazione delle disposizioni in esame la quale prevede, tra l'altro, che l'istruttoria tecnico-scientifica connessa all'Istituzione di aree marine protette sia svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, possano essere effettivamente svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili. Al riguardo, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 12:** il Servizio bilancio evidenzia come non siano chiari i dati e i parametri sottostanti la determinazione dell'onere recato, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate nel dossier, le quali sono condivise, si rappresenta che, in merito al potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, la relazione tecnica sul testo unificato adottato dal Senato non ha consentito di valutare la congruità dell'onere recato dalla disposizione normativa. Limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo ministero, nel rappresentare preliminarmente che la disposizione è mal formulata, si fa presente che lo stesso accantonamento non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalla disposizione in esame. Quindi, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Per quanto sopra esposto, si esprime, pertanto, parere contrario.

- **Articolo 13:** le disposizioni prevedono che il MATTM vigili sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Servizio Bilancio chiede di acquisire una conferma che le predette attività siano già svolte dal MATTM sulla base della legislazione vigente o che comunque possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili. Al riguardo, si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal MATTM.

- **Articolo 17-bis:** nel dossier su formula la richiesta al Governo di confermare che i compiti attribuiti agli enti gestori possano essere svolti con gli strumenti finanziari disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 18:** in ordine alla richiesta formulata dal predetto Servizio, di acquisire conferma che le spese di funzionamento del Comitato nazionale per le aree protette, di cui al presente articolo, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si fa rinvio al Dicastero competente (MATTM).

- **Articolo 19:** il Servizio bilancio chiede conferma che sia possibile procedere alla rimodulazione delle risorse già assegnate agli enti parco diversi da quelli istituendi senza che ciò incida sulla loro attività e sugli equilibri di bilancio, anche in considerazione che un quota delle disponibilità presenti sul capitolo 1551 di spesa del MATTM risulta riferita a spese di natura obbligatoria. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 19-bis:** nel dossier si evidenzia la necessità di acquisire indicazioni volte ad escludere eventuali effetti finanziari. Nell'esprimere condivisione con tale richiesta, si reputa quindi necessario che siano indicate le modalità di attuazione e finanziamento della Convenzione degli Appennini, fornendo dimostrazione che non si manifesteranno effetti finanziari in termini di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Articolo 24:** in merito alla conferma che gli enti interessati possano provvedere alle funzioni attribuite in tema di autorizzazioni paesistiche con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiesta dal Servizio bilancio, si fa rinvio al MATTM.

- **Articolo 25:** in merito alla conferma che il Comitato possa provvedere alle funzioni di coordinamento con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiesta dal Servizio bilancio, si fa rinvio al MATTM.


- **Articolo 25-bis:** il Servizio bilancio richiede conferma che le attività di preparazione e svolgimento della Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia", incaricata di promuovere e divulgare i risultati conseguiti dai Comitati di cui al comma 1, siano finanziabili con risorse disponibili a legislazione vigente, senza recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nel condividere la richiesta, si fa presente che in carenza di adeguate rassicurazioni in tale senso, la proposta non può avere ulteriore corso.

- **Articolo 27:** la proposta delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, mediante l'istituzione un unico Parco Delta del Po. In merito il dossier contiene la richiesta che sia data garanzia che tale delega possa essere esercitata senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo si ritiene che per l'ulteriore corso del provvedimento sia necessario acquisire la relazione tecnica.

- **Articolo 28:** il Servizio bilancio, pur rammentando che la proposta ripropone una delega già attribuita al Governo e che le relazioni tecniche accompagneranno comunque gli schemi dei decreti legislativi, richiede chiarimenti in merito ai meccanismi di finanziamento del sistema volontario di remunerazione dei sistemi ecosistemici.

Al riguardo, si ribadisce quanto indicato nella nota n. 44501/2017 con cui si esponeva la necessità che la relazione tecnica fornisca evidenza degli effetti finanziari di tale articolo, scaturenti dalla prevista delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla disciplina del sistema di PSE – con particolare riferimento ai criteri di delega di cui alle lett. b) ed n) del comma 2 – tenuto conto, peraltro, della formulazione, non del tutto chiara, dei suddetti criteri.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962.**

### RELAZIONE TECNICA

MODULARIO  
P.E.N. - 190



Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

Roma,

Al Presidente della V Commissione  
Bilancio, tesoro e programmazione  
Camera dei deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0001952 P-4.20.11.2  
del 23/02/2017

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi



16055556

Al Gabinetto del Ministro per gli affari regionali  
Settore legislativo

Al Gabinetto della Ministra per la semplificazione e la  
pubblica amministrazione  
Settore legislativo

Al Ministero della giustizia  
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'interno  
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio del coordinamento legislativo

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** A.C. n. 2962 - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. **Relazione tecnica.**


Si trasmette la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine della Ministra  
La Capo di Gabinetto  
Cons. Daniela D'Ottavio

*Daniela D'Ottavio*

D'Urso

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0001852 A-4.20.12.4  
del 21/02/2017



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
GABINETTO DEL MINISTRO

21 FEB. 2017

Prot. n. 1-1209

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p. c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
- Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Emesso il 22/02/17

AR. 20

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: A.C. 2962. "Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni".

Con nota DRP 1309 del 13 febbraio 2017, codesto Dipartimento ha chiesto il parere di competenza circa il trasferimento in sede deliberante del provvedimento indicato in oggetto. Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che l'ulteriore corso al trasferimento in sede deliberante è condizionato all'inserimento dopo l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 6, del seguente: "Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.". Con l'occasione, si trasmette la relazione tecnica verificata positivamente, a condizione della modifica sopra citata, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 17 febbraio 2017, n. 25539/2017.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

13502



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Roma

ISPEZZORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
ALLI PARLAMENTARI ECONOMIA E FINANZE

17 FEB. 2017


Prot. n. *1-1156*

17 FEB. 2017

C

All'Ufficio Legislativo Economia

Prot.n. 0025539/2017  
Rif. prot. entrata n. 0024265/2017  
Allegati:

SEDE

OGGETTO: A.C. 2962- Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

E' stata esaminata la relazione tecnica trasmessa dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si prende atto di quanto rappresentato in ordine al previsto spostamento nel circondario del tribunale di Perugia, dal circondario del tribunale di Terni, dei comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara, con conseguente istituzione, nel circondario di Perugia dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegara, e dell'ampliamento del circondario del giudice di pace di Orvieto con l'inserimento dei comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che dopo l'ultimo periodo del comma 6 sia inserito il seguente:

*"Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156".*

Il Ragioniere generale dello Stato



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 2962

***“Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni”***

## RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge è tesa a modificare le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia.

Il disegno di legge in esame intende rispondere alle esigenze di efficienza amministrativa e di buon funzionamento dell’azione giudiziaria per venire incontro sia alle esigenze dell’utenza, privati cittadini e professionisti operanti nell’ambito della giustizia, che del personale dipendente, assicurando maggiore celerità nell’espletamento dell’attività di udienza e degli adempimenti alla stessa connessi.

La modifica prevede, infatti, la rivisitazione delle circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei circondari di Terni e di Perugia nonché viene dettata una disciplina transitoria per i procedimenti civili e penali in corso al fine di garantire, comunque, la celere definizione delle azioni giudiziarie già pendenti. Conseguentemente alla riorganizzazione dell’assetto giudiziario si procederà, se del caso, alla modifica delle piante organiche del personale degli uffici giudiziari coinvolti senza previsione di maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Orbene, si rappresenta che la riforma della geografia giudiziaria dettata dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 ha comportato, nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Perugia, la soppressione del Tribunale di Orvieto, accorpandolo al Tribunale di Terni. La citata annessione ha, altresì, comportato la modifica della competenza giurisdizionale anche per alcuni uffici del giudice di pace che precedentemente si trovavano ricompresi nel circondario di Orvieto, tra i quali i tre comuni qui interessati di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che, pertanto, sono stati ricompresi nella giurisdizione del Tribunale di Terni.

E' opportuno ricordare che il disegno originario di riforma degli uffici del giudice di pace in Umbria, secondo il dettato normativo del dal D.Lgvo 156/2012, prevedeva solo 4 uffici e, precisamente: gli Uffici del giudice di pace di Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto.

Tuttavia, nel distretto della Corte di appello di Perugia, attualmente, operano 10 uffici del giudice di pace. La menzionata situazione si è potuta verificare in quanto 6 uffici (Castiglione del lago, Città di Castello, Foligno, Norcia, Todi, Città della Pieve) sono stati mantenuti in funzione grazie alla deroga normativa introdotta dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, che ha consentito agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali il ministero della giustizia prevedeva la soppressione.

La proposta di legge è volta:

- 1) a spostare il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia. La modifica può dirsi conseguenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia;
- 2) a cambiare la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;



# *Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- 3) a spostare i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

In sede di attuazione della proposta di modifica alla Tabella A del R.D. 12/1941 ed alla successiva Tabella a della L. 374/1991, pertanto, le circoscrizioni territoriali dei suddetti giudici di pace mutano il loro assetto organizzativo: infatti, i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto non rientrano più nella competenza del giudice di pace di Città della Pieve e sarebbero, invece, ricompresi nell'ambito delle competenze del giudice di pace di Orvieto, del quale la legge non ha mai previsto la soppressione e per cui sono già stati previsti i costi di funzionamento.

Conseguentemente, venendo meno i costi sostenuti dai due comuni di cui sopra, l'auspicato spostamento nel circondario di Perugia dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve sarà sostenuto dai tre comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

La proposta di legge contempla, infine, la modifica alle piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In questa sede si intende assicurare - a sostegno del progetto e a garanzia che i costi verranno integralmente sostenuti dai tre comuni sopra indicati - che questa Amministrazione dovrà procedere alla determinazione dell'organico esclusivamente del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché alla eventuale modifica delle piante organiche del personale amministrativo del solo Ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle attuali dotazioni e solo ove ritenuto necessario a garantire il regolare funzionamento dell'ufficio.

Ad ogni modo, lo spostamento nell'ambito circoscrizionale del suddetto giudice di pace di Orvieto dei comuni di Montegabbione e di Monteleone d'Orvieto, in ragione di un modesto incremento del volume di attività giudiziaria previsto, non determina significativi riflessi sulle ordinarie spese di funzionamento dell'accorpante ufficio di Orvieto, che



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

potranno pertanto essere sostenute dall'amministrazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la rivisitazione della pianta organica del personale amministrativo del Giudice di pace di Orvieto, ufficio territorialmente appartenente al circondario di Terni, si rappresenta che, tale modifica, deve essere contemplata come "estrema ratio" e qualora il personale attualmente in servizio non sia in grado di sopperire all'incremento della contenuta mole di lavoro relativa al contenzioso giudiziario proveniente dall'assorbimento della competenza territoriale dei due comuni di Montegabbione e di Monteleone d'Orvieto. La normale funzionalità del servizio dell'ufficio del Giudice di Pace di Orvieto, pertanto, potrà essere garantita attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Si consideri, inoltre, che al fine di sopperire a esigenze lavorative, presso il Giudice di pace di Orvieto potrà farsi luogo ad applicazione di personale proveniente dall'Ufficio circondariale del Giudice di pace o del Tribunale di Terni, i cui organici sono stati implementati a seguito della soppressione e degli accorpamenti previsti dal Decreto Legislativo n. 156 del 2012. Le applicazioni potranno essere garantite stabilendo turnazioni settimanali o rimodulabili a cadenza temporale (trimestrale o semestrale) senza previsione di oneri aggiuntivi a favore del personale amministrativo provvisoriamente assegnato alla sede in esame.

Si rappresenta, infine, che ulteriori assicurazioni di invarianza finanziaria possono essere evidenziate in materia di indennità da erogare ai giudici di pace competenti a dirimere le controversie insorte negli ambiti circoscrizionali di nuova definizione, che sono comunque corrisposte, in funzione del numero delle udienze e delle sentenze emesse, entro i limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, a valere sulla *U.d.V. 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – Azione "Magistratura onoraria" capitolo 1362, che reca uno stanziamento di 147.949.725,00 per il 2017, di euro 160.449.725,00 per il 2018 e di euro 160.449.725,00 per il 2019.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Di contro, per la conservazione del Giudice di pace di Città della Pieve nel suo nuovo assetto territoriale, vale ugualmente il limite dettato dalla disponibilità degli enti locali a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Circostanza, quest'ultima, avvalorata dalla chiara lettura dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012; la disposizione prevede, infatti, che qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

*In tal senso, si fornisce assicurazione sulla possibilità di dare attuazione al presente provvedimento escludendo profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

*Si fa presente, inoltre, che gli adempimenti di natura amministrativa necessari a dare attuazione alle disposizioni in esame, potranno essere espletati dalle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

La verifica di tale presente condizione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, c.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 FEB. 2017

a condizione che dopo l'ultimo periodo del comma 6 sia inserito il seguente:

*"Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156."*

ALLEGATO 4

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter-A Governo e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

142006



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 12 APR. 2017

Prot. Nr. 67168 /2017  
Rif. Prot. Entrata Nr. 64073/2017  
Allegati 1

All' Ufficio Legislativo Economia  
Sede  
e p.c. Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Sede  
Ufficio Legislativo Finanze  
Sede

**OGGETTO:** AC 3671-ter-A – Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

La relazione tecnica asserisce che dalla delega in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fatta eccezione per l'articolo 2, comma 1, lettera h), che prevede l'applicazione di ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria con decorrenza dalla data di apertura della procedura per l'ammissione fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** in merito al citato articolo 2 comma 1 lettera h), in quanto comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di maggiori ammortizzatori sociali, il cui onere non è quantificato né coperto. Invero la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria devono essere già presenti nel disegno di legge di delega e non demandati ad una fase successiva.

Si segnala, inoltre, che le lettere f) ed l) stabiliscono rispettivamente che il Ministero dello sviluppo economico nomini da uno a tre commissari straordinari e i tribunali possano conferire ad un professionista l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, individuandoli tra gli iscritti nell'istituendo albo. Al riguardo, si fa presente che la norma tiene conto di un albo dei commissari straordinari la cui istituzione è stata già prevista dall'atto Senato n. 2681 ancora in corso di esame parlamentare. Pertanto, le disposizioni che fanno riferimento all'istituendo albo non potranno avere corso sino al perfezionamento del predetto provvedimento. Diversamente, si dovrà procedere all'istituzione del predetto albo nel presente provvedimento trasferendo la quantificazione dell'onere e la relativa copertura presente nell'atto Senato 2681 riportata all'articolo 2, comma 2 espungendo conseguentemente l'articolo 1, comma 1, lettera o).

Da ultimo, ribadendo il parere reso da questo Dipartimento con nota prot. n. 44941 del 24 marzo u.s. (unita in copia per pronta consultazione), in merito all'articolo 2, comma 1, lettera n) del presente provvedimento, si chiede di acquisire il parere dei Ministeri della giustizia e dell'interno in ordine alla gestione dei beni confiscati.

Per quanto sopra esposto, si restituisce negativamente verificata la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**N. 3671-ter-A****DISEGNO DI LEGGE**

**Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese  
in stato di insolvenza**

*(Già articolo 15 del disegno di legge n. 3671, stralciato con deliberazione dall'Assemblea il 18 maggio 2016)*

**RELAZIONE TECNICA**

Il disegno di legge in esame (come stralcio dell'originario disegno di legge C3671) contiene i principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. Lo sforzo maggiore della riforma è quello di fornire una coerenza sistematica alla materia della crisi d'impresa, per unificare una disciplina che fin dalla legge Prodi del 1979 (legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si è stratificata su normative diverse. A tal fine il progetto legislativo interviene su quell'ottica prettamente punitiva e liquidatoria cui afferiscono le procedure concorsuali a favore di una visione prospettica di risanamento delle grandi imprese in crisi: l'obiettivo è quello di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico-sociale.

Ciò posto, si dà luogo all'esame dell'articolato.

**Articolo 1** (*Oggetto della delega al Governo e procedure per il suo esercizio*). L'articolo prevede la delega al Governo che – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega – dovrà adottare un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. *Non si ravvisa alcun profilo di onerosità per la finanza pubblica.*

**Articolo 2** (*Principi e criteri direttivi*). Vengono individuati i principi generali e i criteri ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per il riordino della materia. Tali principi e criteri sono volti principalmente a creare una procedura unica con finalità conservative del patrimonio, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni indicate dalla legislazione vigente (articolo 81, d.lgs. n. 270/1999), mantenendo, comunque, la struttura bifasica della procedura contenuta nell'attuale normativa. Sotto questo profilo il Tribunale continua ad avere la competenza per disporre l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (cd. fase di osservazione); è, inoltre, competente a nominare il giudice delegato (lettera e), nonché a disporre con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, a conferire ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari l'incarico di attestare la

sussistenza dei presupposti di recuperabilità dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale ai fini dell'adozione del decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (lettera l) testo Commissione).

Per quanto concerne l'individuazione, tra i Tribunali esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali, l'individuazione dei giudici già specializzati in tale materia da destinare ai predetti collegi nonché la tempistica relativa alla verifica dei requisiti di ammissione e l'emanazione del relativo decreto a favore dell'impresa in crisi o la revoca del programma di "recupero" con la conversione della procedura straordinaria in quella di liquidazione giudiziale, *si ritiene di poter far fronte all'esigenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Dicastero della giustizia. A tale proposito, infatti, si evidenzia che sia l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, la cui competenza risulta ampliata, che le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo, potranno avvenire nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attraverso una più razionale redistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.*

Quanto agli altri organi della procedura (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura e, in particolare, al numero di dipendenti dell'impresa, viene assunta quale soglia di accesso quella di 250 unità, soglia costituente nel diritto comunitario il discrimine tra media e grande impresa (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea); al contempo si evidenzia che la riduzione del requisito dimensionale da 400 (testo C 3671) a 250 unità, seppur comportante un ampliamento della platea di imprese potenzialmente ammissibili, rappresenta comunque una soglia minima di accesso più alta di quella stabilita dalla attuale previsione normativa (200 unità, ex art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 270/1999).

Si prevede che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali (lettera h); detta previsione, recante un principio/criterio di delega, non fornisce indicazioni puntuali sulle modalità di applicazione, lasciate al decreto delegato: non vengono infatti specificati gli ammortizzatori sociali per i quali operare la stima degli effetti finanziari né le modalità di attuazione. *Si ritiene pertanto che la quantificazione degli eventuali oneri debba essere rimandata al decreto delegato con conseguente rinvio alla relazione tecnica dello schema di decreto legislativo da emanare della valutazione degli effetti sul saldo di finanza pubblica, fermo restando che qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

12 APR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Firma]*

ALLEGATO 5

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Prot. nr. 50123/2017  
Rif. Prot. Entrata nr. 43420/2017  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO: AC 302 – 3674 - Disposizioni per lo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo Unificato risultante dall'approvazione di emendamenti in sede Referente.**

Si fa riferimento al testo del disegno di legge in oggetto pervenuto a questo Dipartimento per le valutazioni di competenza.

Preliminarmente, si segnala che, ai fini di una compiuta analisi degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, è necessario acquisire una relazione tecnica del competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che riporti, tra l'altro, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica asserita per talune disposizioni, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

In merito ai singoli articoli, con riserva di integrazioni all'esito dell'esame della relazione tecnica, per quanto di competenza, si segnala quanto segue:

**Articolo 4 (Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)**

Al fine di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché per favorire il coordinamento tra le autorità e gli operatori, ed assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti, è istituito dal MIPAAF un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica e con le risorse strumentali, umane e

*[Handwritten signature]*

Al riguardo, preliminarmente si fa presente che non viene menzionato lo stato di previsione nel quale dovrà essere istituito il nuovo fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 488/1999 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 della medesima legge. L'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), stabiliva che, a decorrere dall'anno 2008, talune entrate (riportate nell'elenco 1 LF 2008), tra le quali quelle previste dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488/99, venivano iscritte su un apposito fondo dello stato di previsione del MIPAAF, nella misura massima del 50 per cento, per essere poi successivamente ripartite sul pertinente capitolo di spesa.

Successivamente, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato i commi da 615 a 617 della citata legge n. 244/2007, limitando all'anno 2016 la decorrenza delle disposizioni sopra descritte e stabilendo, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2017, ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), si è provveduto a iscrivere gli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa n. 7742, p.g. 2, "*Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità*".

Pertanto, in merito alla copertura del fondo di nuova istituzione, si esprime **parere contrario** in quanto le risorse di cui all'articolo 59 della legge n.488/1999 sono già presenti in bilancio e stabilizzate su apposito capitolo dello stato di previsione del MIPAAF e destinate ad altra finalità.

Fermo quanto sopra, tenuto conto che l'articolo 14 del disegno di legge prevede l'abrogazione dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ivi compreso il comma 2 istitutivo del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, attualmente alimentato dalle entrate del citato art. 59 comma 1 legge 488/1999, **la disposizione potrebbe avere ulteriore corso subordinatamente alla seguente riformulazione:**

- **Al comma 1, primo periodo**, sostituire le parole "*È istituito*" con le seguenti parole: "*Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito*";
- **Al comma 3**, sostituire le parole "*– tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma, 2, lettera d) - la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui al comma 2*" con le seguenti parole: "*la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 7, comma, 2, lettera d)*";

**Articolo 6-bis** *(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)*

La disposizione prevede, in modo del tutto generico, che lo Stato sostenga la stipula di contratti di rete nel settore.

Al riguardo, fermo restando che non si comprende in cosa si sostanzia l'intervento dello Stato previsto dalla disposizione, si rappresenta la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento del Finanze in relazione ai profili fiscali connessi all'istituto dei contratti di rete nonché, in generale, del competente Ministero dello sviluppo economico.

**Articolo 7** *(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola)*

Al riguardo, nel rinviare anche al competente Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, si fa presente che nella relazione tecnica richiesta in premessa dovrà essere data puntuale dimostrazione dell'asserita (al comma 3) neutralità finanziaria dell'articolo, in particolare sui seguenti profili suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- **comma 1, lettera a** laddove è prevista la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario (dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani), la previsione di meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, l'incentivazione dell'affiancamento con le aziende biologiche del territorio.  
In relazione a tali profili, suscettibili di determinare oneri in termini di personale e di funzionamento a carico del sistema universitario e del sistema scolastico, la relazione tecnica dovrà fornire elementi per verificare se possano essere sufficienti le risorse destinate a tale finalità dalla lettera d) del medesimo comma (30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6); altrimenti dovranno essere puntualmente indicate le risorse già esistenti nel bilancio del MIUR, utilizzabili per tali finalità o procedere a una stima degli oneri necessari a dare attuazione alla disposizione in esame;
- **Al comma 2, lettera c)**, laddove sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del CREA.

**Articolo 9** *(Distretti biologici)*

La norma istituisce i distretti biologici, quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, indicando, al comma 3, le finalità

Al riguardo, si fa presente che nella relazione tecnica richiesta in premessa dovrà essere data puntuale dimostrazione della neutralità finanziaria dell'articolo, indicando in particolare le risorse umane, strumentali e finanziarie con le quali il MIPAAF provvederà a svolgere le suddette attività.

Inoltre, il **comma 5**, prevede che le organizzazioni di produttori, per realizzare i programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3 della disposizione in esame, possano costituire fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Per la sua genericità, la norma appare suscettibile di generare oneri non quantificati, né coperti a carico della finanza pubblica.

Pertanto, fatto salvo che la relazione tecnica richiesta in premessa individui puntualmente le risorse disponibili a legislazione vigente per i finanziamenti pubblici indicati dalla disposizione, **ai fini dell'ulteriore corso, occorre sopprimere le seguenti parole:** “, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente”.

#### **Articolo 12** (*Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica*)

**Comma 4** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici.

Al riguardo, occorre che la relazione tecnica richiesta in premessa specifichi se si tratti di attività nuove o di attività che il predetto Ministero già svolge a legislazione vigente. In ogni caso, occorre che la stessa relazione tecnica dovrà dare puntuale dimostrazione della risorse umane, finanziarie e strumentali di cui il Ministero si avvarrà per lo svolgimento della sua attività.

In ordine al **comma 12**, il quale prevede che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previsti dal medesimo comma siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del MIPAAF per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Tanto premesso, si evidenzia che il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate a essere destinato a far fronte all'insieme delle spese: ne consegue che la corrispondenza fra entrate e spese avviene nel complesso e non già attraverso la correlazione di specifiche entrate con talune spese; si tratta di un principio che costituisce profilo attuativo

dell'articolo 81 della Costituzione, come affermato dall'articolo 24, commi 1 e 4 della legge di contabilità.

Oltretutto, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi vengano destinati al finanziamento o potenziamento di attività istituzionali delle Amministrazioni, in quanto in caso di loro assenza o insufficienza genererebbero richieste di finanziamenti per consolidare la spesa storica.

Nel caso di specie, in particolare, non appare ammissibile la prevista riassegnazione di detti introiti al “finanziamento” di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. Si esprime, pertanto, **parere contrario** alla prevista riassegnazione.

**Articolo 13** (*Sementi biologiche*).

L'articolo riconosce agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche il diritto alla vendita diretta e in ambito locale e il diritto al libero scambio. Al riguardo, si rinvia al Dipartimento Finanze ed al Ministero dello sviluppo economico per eventuali profili di rispettiva competenza

Il Ragioniere Generale dello Stato

